



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

sestofiorentino

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI E IMPIANTI GAS

(approvato con Delibera C.C. n°51 del 20/07/2010,
modificato con Delibera C.C. n. 106 del 11/12/2012)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI E IMPIANTI GAS

INDICE

TITOLO I Disciplina degli accertamenti ed ispezioni in materia di contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici4

Capo I Disposizioni Generali	5
Art. 1: Campo di applicazione	5
Capo II Contenuto del servizio	6
Art. 2: Oggetto delle ispezioni	6
Art. 3: Periodicità delle ispezioni	7
Art. 4: Assistenza agli utenti	7
Art. 5: Nuovi impianti	7
Art. 6: Terzi responsabili.....	9
Art. 7: Relazione biennale	9
Art. 8: Catasto degli impianti	9
Art. 9: Incentivazione alla formazione	10
Capo III Modalità di effettuazione del servizio	11
Art. 10: Autocertificazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 11: Comunicazione all'utente dell'attività di ispezione	12
Art. 12: Visite a domicilio dell'utente	13
Capo IV Tariffe del servizio	15
Art. 13: Oneri a carico degli utenti	15
Art. 14: Ritardato od omesso pagamento	16
Art. 15 Adeguamento prezzi	16
Capo V Normativa finale e transitoria	17
Art. 16: Norma finale	17
Art. 17: Entrata in vigore.....	17

TITOLO II Disciplina delle verifiche degli impianti gas previste dalle Delibere n. 40 del 18/03/2004 e n. 87 del 27/04/200618

Capo I Contenuto del servizio	19
Art. 18: Oggetto	19



Art. 19: Ambito di applicazione	19
Capo II Tipologie di verifica	20
Art. 20: Verifiche a campione su impianti gas attivati con accertamento documentale positivo.....	20
Art. 21: Verifiche su impianti gas attivati con accertamento documentale impedito.....	20
Capo III Modalità di effettuazione del servizio	21
Art. 22: Requisiti dei verificatori.....	21
Art. 23: Comunicazione al cittadino interessato dall'attività di verifica.....	22
Art. 24: Visite a domicilio presso l'impianto oggetto della verifica	22
Capo IV Spese per il servizio	25
Art. 25: Contributo da parte dell'azienda di distribuzione del gas.....	25
Art. 26: Oneri a carico del conduttore/intestatario dell'impianto sottoposto a verifica.....	25
Art. 27: Ritardato od omesso pagamento.....	26
Art. 28 Adeguamento prezzi.....	26
TITOLO III Gestione dei servizi.....	27
CAPO I Esternalizzazione della funzione.....	28
Art. 29: Affidamento	28
Art. 30: Controllo del Comune	28
ALLEGATO 1 SCHEDA TECNICA.....	29



TITOLO I

Disciplina degli accertamenti ed ispezioni in materia di contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici

[L. 10/1991 – D.P.R. 412/1993 – D.P.R. 551/99 – D. Lgs. 192/05 - D. Lgs. 311/06]



Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1: Campo di applicazione

Il presente titolo, in attuazione all'art. 31 comma 3 della Legge n. 10 del 09.01.1991 (di seguito indicata come L. 10/91) e all'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo n. 192 del 19.08.2005 (di seguito indicato come D.Lgs 192/05) nella versione corretta e integrata dal Decreto Legislativo n. 311 del 29/12/2006, al D.P.R. 412/1993 nonché alle disposizioni di cui alla L.R. 23.11.2009 n° 71 che vanno a modificare la L.R. 24.02.2005 n°39, disciplina il servizio di ispezione che il Comune deve effettuare per accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, nonché per verificare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, ai fini del risparmio energetico.

L'esecuzione di detti adempimenti comporta il sopralluogo presso i singoli impianti, con conseguente indagine finalizzata al rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 192/05, emanato per recepire la Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, secondo quanto prescritto dalla Legge 23/08/2004 n. 239.



Capo II Contenuto del servizio

Art. 2: Oggetto delle ispezioni

Le ispezioni, disciplinate dal presente Titolo, sono di competenza del Comune.

Le ispezioni sono effettuate presso gli impianti termici, individuati ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 412/1993, articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs 192/05 nonché punto 14 dell'Allegato A allo stesso Decreto Legislativo come modificato dalla Legge n°99 del 23 luglio 2009 articolo 35, installati sul territorio di Sesto Fiorentino, con esclusione degli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo.

Inoltre, sono esclusi dal novero delle ispezioni di cui al presente regolamento, fino a quando non saranno emessi appositi provvedimenti per la conduzione della verifica di efficienza energetica, i seguenti impianti:

- impianti costituiti da stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW;
- impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kW.

I controlli oggetto delle ispezioni, che il verificatore è tenuto ad effettuare, sono specificati nella scheda tecnica allegata al presente Regolamento e sono effettuati secondo le norme UNI-CIG ad esse applicabili.



Art. 3: Periodicità delle ispezioni

Le ispezioni, di cui al precedente articolo, saranno svolte:

- a) ogni due anni a campione, sul 20% degli impianti esistenti sul territorio e per i quali sia stata trasmessa la documentazione secondo quanto previsto al successivo art. 10. Le predette ispezioni a campione saranno effettuate dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia, comunque, una indicazione di maggiore criticità ed avendo cura di predisporre il campione in modo non discriminatorio;
- b) ogni due anni, su tutti gli impianti esistenti per i quali risulti omesso l'invio della documentazione di cui alla lett. a) ovvero quando questa evidenzi situazioni non conformi alle norme vigenti.

Art. 4: Assistenza agli utenti

Al fine di assicurare la tutela dei consumatori, deve essere garantita l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza agli utenti.

L'utente dovrà essere informato degli obblighi previsti dalla legge a carico del proprietario ovvero del responsabile dell'impianto e della modalità stabilita per autocertificare la conformità dell'impianto così come previsto dal provvedimento di cui all'art. 3 lett. a).

Art. 5: Nuovi impianti

Nel caso di impianti termici o centrali di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei



generatori di calore, la compilazione iniziale del libretto d'impianto deve essere effettuata all'atto della prima messa in funzione, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. n. 37 del 22.01.2008.

Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata al Comune entro trenta giorni dalla data della prima messa in funzione dell'impianto, ai fini dell'aggiornamento del catasto degli impianti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

Gli impianti di nuova installazione, ristrutturati e nel caso di sostituzione di generatori di calore, non sono soggetti ad ispezione, nel corso del biennio di riferimento (2010-2011; 2012-2013 e successivi), secondo quanto disciplinato dall'articolo 3 lettera b) del presente Regolamento, purché sia stata presentata o trasmessa, entro trenta giorni dalla data di installazione/ristrutturazione/sostituzione, la scheda identificativa dell'impianto di cui sopra, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto.

Le schede identificative dell'impianto da adottare devono essere conformi a quelle allegare ai libretti di impianto e di centrale di cui al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2003.



Art. 6: Terzi responsabili

L'eventuale terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, la propria nomina al Comune. Inoltre, il terzo responsabile è tenuto a comunicare, immediatamente, eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l'utilizzo dello schema riportato nelle appendici dei libretti d'impianto e di centrale di cui al D.M. 17 marzo 2003.

Art. 7: Relazione biennale

Entro sessanta giorni dal termine di ciascuna campagna biennale di ispezioni, il Comune predisporrà una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici installati nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio.

Art. 8: Catasto degli impianti

Deve essere costituito il catasto degli impianti attestante l'ubicazione e la titolarità degli stessi nel territorio comunale.

Si stabilisce, secondo quanto disciplinato dall'articolo 9 comma 3 del D. Lgs. n. 192/2005, l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7 comma 1 di tale decreto, di comunicare al Comune le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative (secondo le modalità indicate dall'articolo 5 del presente Regolamento) e per i soggetti di cui all'articolo 17 del D.P.R. 22 dicembre



1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.

Il Comune potrà affidare la predisposizione e la gestione del catasto a soggetti esterni.

Art. 9: Incentivazione alla formazione

Il Comune individua, di concerto con le associazioni imprenditoriali interessate, le forme di promozione della formazione e le modalità adeguate a garantire la professionalità dei manutentori e degli installatori degli impianti oggetto del presente Regolamento.



Capo III

Modalità di effettuazione del servizio

Art. 10: Autocertificazione

Tutti gli utenti, tramite i manutentori da essi incaricati, sono tenuti ad effettuare il controllo e la manutenzione dei propri impianti termici, secondo le modalità e le periodicità stabilite dal libretto di uso e manutenzione del proprio impianto e dalle normative vigenti in materia.

Ai fini dell'autocertificazione, i controlli e la manutenzione degli impianti termici devono essere effettuati negli anni pari (2014,2016,2018, ecc). I manutentori, una volta effettuata la manutenzione e controllo di cui sopra, sono tenuti a trasmettere telematicamente l'apposito rapporto entro i trenta giorni successivi alla compilazione. Tale rapporto deve essere redatto in conformità al modello di cui agli allegati G ed F al D. Lgs. 192/2005 e rilasciato in copia all'utente.

La trasmissione del documento dovrà essere effettuata dal manutentore in forma telematica, secondo l'apposito programma informatico predisposto e reso disponibile ai manutentori stessi. Il cittadino dovrà conservare per almeno tre anni la copia del rapporto di controllo riferito alla periodicità di autocertificazione sopra riportata.

Tutti gli utenti devono essere informati sulle modalità di ispezione degli impianti termici con apposita campagna informativa che riassume termini e modalità dell'autocertificazione e li oneri a carico degli utenti stessi.

L'inosservanza degli obblighi di trasmissione dei suddetti rapporti di controllo sugli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa per il



manutentore da € 60,00 a € 360,00 come previsto dall'articolo 23 quinquies comma 2) della L.R. n. 39 del 24/02/2005 e s.m.i.

Art. 11: Comunicazione all'utente dell'attività di ispezione

All'utente deve essere inviata una lettera in cui si spiegano le ragioni e le modalità delle ispezioni, comunicando il giorno e l'ora di effettuazione della visita, nonché la persona ed il recapito a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti o modifiche di programma. Dovrà essere indicato anche il relativo onere a carico dell'utente.

Nel caso in cui l'utente risultasse assente la prima volta, dovrà essere comunicato allo stesso un secondo appuntamento per la visita a domicilio, mediante rilascio di apposito avviso.

La mancata ispezione da parte del tecnico incaricato per reiterata assenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, sarà comunque ritenuta violazione delle norme di cui all'articolo 31 comma 1 della L. 10/91 e al comma 1 dell'articolo 7 del D. L.g.s. 192/05 in base alle quali il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, potrà essere soggetto alle sanzioni previste dall'art. 15 comma 5 del D. L.g.s. 192/05, fatte salve altre misure previste dalla legislazione vigente e applicabili alle fattispecie citate. In questi casi, ai fini amministrativi di cui al Capo IV del presente regolamento, la verifica si intenderà come effettuata.



Art. 12: Visite a domicilio dell'utente

Il tecnico incaricato deve accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, attraverso esame visivo, esecuzione delle prove e compilazione dei documenti di ispezione, che dovranno essere firmati sia dall'operatore stesso che dall'utente, il quale ne riceverà copia. In caso di mancata sottoscrizione del documento da parte dell'utente, si dovrà provvedere all'invio del documento mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al momento della visita a domicilio, l'operatore dovrà presentarsi con abbigliamento adeguato alle esigenze del servizio e munito di apposita tessera di riconoscimento da esibire prima dell'effettuazione del controllo. L'ispezione non dovrà essere effettuata nel caso in cui il tecnico incaricato rilevi situazioni tali da poterlo esporre a rischi personali.

Qualora, in sede di ispezione dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, si constati il mancato rispetto delle disposizioni di legge, desumibile dai risultati delle ispezioni riportati nel rapporto di prova, si devono contestare le irregolarità rilevate al responsabile dell'impianto. Il Comune può diffidare, contestualmente al controllo e mediante rilascio di apposito modulo, il responsabile dell'impianto ad effettuare, entro un termine stabilito, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate. Ad intervento eseguito il responsabile dell'impianto dovrà inviare al Comune apposita raccomandata A/R corredata da idonea documentazione comprovante l'avvenuta messa a norma dell'impianto. Il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 15 comma 5 del D. L.g.s. 192/05. L'operatore non dovrà al contempo eseguire alcun lavoro sull'impianto dell'utente e in nessun caso dovrà indicare un nominativo di installatore. In caso di rilievo di



anomalie, l'operatore dovrà invitare l'utente a rivolgersi al manutentore dell'impianto od all'installatore di sua fiducia. Dovranno essere rigorosamente evitati giudizi di ogni genere su installatori, manutentori, case costruttrici, aziende e su tutto quanto possa essere pregiudiziale alla serietà dei rapporti con l'utente.

Inoltre, qualora le difformità riscontrate siano tali da poter provocare pericolo per l'incolumità pubblica e privata, nel rapporto rilasciato all'utente dovrà essere indicato il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto; il tecnico deve darne tempestiva comunicazione al Comune per l'adozione dei provvedimenti che l'Ente locale riterrà opportuno adottare.



Capo IV Tariffe del servizio

Art. 13: Oneri a carico degli utenti

Le spese per il servizio di verifica degli impianti termici nel territorio comunale sono poste a carico degli utenti, ai sensi della L. 10/1991 art. 31 comma 3 e del D.Lgs 192/05 art. 9 comma 2, e vengono tradotte in tariffe.

Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale, in linea con i criteri di massima, definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 697 del 08/10/2007, che prevedono differenziazione della tariffa in base:

- 1) al corretto adempimento della trasmissione dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento;
- 2) alla potenza nominale dell'impianto;

Qualora sullo stesso impianto interno gas (a valle del punto di riconsegna) vi fossero più generatori di calore, verranno addebitate ulteriori spese, stabilite dalla Giunta Comunale.

Gli impianti termici con generatori di calore modulari sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle tariffe, come un unico impianto di potenzialità pari alla somma dei singoli focolari.

Le modalità di pagamento da parte degli utenti saranno individuate nell'apposito contratto/convenzione con il soggetto a cui verrà affidato il servizio di controllo (Titolo III del presente Regolamento).



Art. 14: Ritardato od omesso pagamento

In caso di ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito le cui modalità saranno definite nell'atto di incarico.

Nel caso di morosità, saranno attivate le usuali procedure per il recupero del credito, con spese a carico dell'utente.

Art. 15 Adeguamento prezzi

Gli oneri di cui all'art. 13 saranno rivisti in funzione del tasso di incremento ISTAT relativo al costo della vita.



Capo V

Normativa finale e transitoria

Art. 16: Norma finale

Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento, e in particolare è abrogato il *Regolamento per la disciplina degli accertamenti e ispezioni in materia di contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°71 del 21/12/2007.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 09.01.1991 n. 10, del D.P.R. 26.08.1993 n. 412 del D.P.R. 21.12.1999.n. 551, del D.Lgs 19.08.2005 n. 192, del D.Lgs 29.12.2006 n. 311 e loro successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 17: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nelle forme previste dallo Statuto.



*Regolamento per la disciplina degli accertamenti e
ispezioni degli impianti termici e impianti gas*

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

TITOLO II

Disciplina delle verifiche degli impianti gas previste dalle Delibere n. 40 del 18/03/2004 e n. 87 del 27/04/2006



Capo I

Contenuto del servizio

Art. 18: Oggetto

Il presente Titolo disciplina il servizio relativo alle verifiche previste dall'articolo 14 della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 40 del 18.03.2004 (di seguito denominata Delibera) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui la Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 87/2006, necessarie ad accertare che gli impianti di utenza gas situati nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

Il Comune è l'Ente competente ad effettuare le suddette verifiche.

Art. 19: Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai nuovi impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, così come definiti dall'art. 1 della Delibera, ad esclusione di quelli destinati a cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.



Capo II

Tipologie di verifica

Art. 20: Verifiche a campione su impianti gas attivati con accertamento documentale positivo

Il Comune riceve, entro il mese di dicembre di ciascun anno, dalle società distributrici di gas, gli elenchi degli impianti per i quali l'accertamento del distributore ha dato esito positivo, secondo quanto disposto dall'articolo 11 comma 5 della Delibera. Tali impianti dovranno essere sottoposti a verifica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, per un numero massimo pari al 5% arrotondato all'unità superiore. Le predette verifiche saranno scelte in modo non discriminatorio con priorità per i casi per i quali si possa presumere un maggiore rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Art. 21: Verifiche su impianti gas attivati con accertamento documentale impedito

Per gli accertamenti impediti (richiesta di attivazione della fornitura con documentazione incompleta, secondo quanto disposto dall'art. 16 comma 11 della Delibera) trasmessi dalle società distributrici di gas, il Comune provvederà alla loro verifica entro trenta giorni, decorrenti dal momento in cui sia stata messa a disposizione la documentazione tecnica necessaria per la verifica da parte della società distributtrice stessa.



Capo III

Modalità di effettuazione del servizio

Art. 22: Requisiti dei verificatori

Il Comune effettua il servizio di verifica di cui agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento mediante personale tecnico all'uopo incaricato. Tale personale tecnico, secondo quanto disposto dall'articolo 14.6 della Delibera:

- a) non deve essere dipendente del distributore che eroga al Comune il contributo di cui al comma 14.1 della Delibera;
- b) per l'impianto di utenza da verificare non deve ricadere in una delle seguenti situazioni:
 - esserne stato il progettista;
 - esserne stato l'installatore;
 - esserne o esserne stato il terzo responsabile nei cinque anni termici precedenti;
 - esserne o esserne stato il manutentore nei cinque anni termici precedenti.

Il verificatore non deve essere altresì il proprietario, il conduttore o l'amministratore dell'immobile servito dall'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento.

Qualora il personale tecnico incaricato del servizio sia esterno al Comune, con esso verrà stipulato apposito atto con il quale saranno definite le modalità operative circa le verifiche e le modalità di liquidazione dei corrispettivi di cui al Capo IV del presente Titolo.



Art. 23: Comunicazione al cittadino interessato dall'attività di verifica

Il conduttore e/o intestatario dell'impianto gas sottoposto a controllo dovrà ricevere una apposita lettera, inviata per conoscenza anche all'installatore, nella quale devono essere specificati:

- riferimenti normativi dell'attività di verifica;
- riferimenti della pratica di attivazione gas da parte dell'azienda di distribuzione;
- giorno e ora dell'appuntamento;
- riferimenti telefonici necessari allo spostamento della verifica su esigenza del conduttore e/o intestatario.

Art. 24: Visite a domicilio presso l'impianto oggetto della verifica

Prima dell'effettuazione della verifica, dovrà essere reperita la relativa documentazione necessaria al controllo dall'azienda di distribuzione del gas.

Si intende verificabile tutto ciò che risulta visibile in relazione a quanto indicato nelle dichiarazioni tecniche di corredo alla richiesta di attivazione gas presso la società distributrice, quale a solo titolo di esempio e non esaustivo:

- i locali di installazione degli apparecchi;
- le eventuali aperture di ventilazione e/o aerazione;
- l'esistenza dei rubinetti di intercettazione.

Per le verifiche sugli impianti con accertamento positivo di cui all'articolo 20 del presente Regolamento, sarà verificata la rispondenza alle norme e leggi vigenti al momento della realizzazione mediante apposito sopralluogo.



Per gli accertamenti impediti di cui all'articolo 21 del presente Regolamento, verrà inoltre eseguito il controllo della documentazione eventualmente presentata dall'intestatario dell'impianto gas, la cui mancanza all'atto dell'apertura della pratica con l'azienda di distribuzione del gas aveva impedito l'accertamento positivo. In particolare, se gli impianti ricadono nel campo di applicazione del D.M. 37/08, saranno controllati la dichiarazione di conformità, gli allegati obbligatori e l'eventuale progetto, verificando l'esistenza dei documenti, la loro corretta compilazione e la rispondenza degli stessi all'impianto.

Nel caso in cui la verifica producesse un esito negativo, a seconda della gravità delle anomalie riscontrate, il Comune potrà attivarsi per segnalare tale esito all'intestatario/conducente dell'impianto ed all'installatore che lo ha realizzato/certificato, concedendo un termine entro il quale provvedere alla messa a norma. Ciò dovrà essere adeguatamente documentato in base a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia.

Nel caso di integrazioni e/o produzione di nuove documentazioni attestanti la messa a norma dell'impianto, la successiva verifica potrà essere positiva o negativa sulla base del solo esame dei documenti, senza necessariamente dover effettuare un ulteriore sopralluogo.

Qualora le eventuali integrazioni documentali richieste o gli adeguamenti dell'impianto non fossero prodotte e/o eseguiti nei termini stabiliti, l'esito della verifica verrà ritenuto negativo ed il Comune si attiverà secondo quanto disposto dall'articolo 14.8 della Delibera, dandone comunicazione all'azienda distributrice, richiedendo la chiusura dell'erogazione gas. Al contempo sarà inviata comunicazione



alla Camera di Commercio per informativa sull'installatore, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del D.M. 37/08.

In occasione delle verifiche, dovranno essere rigorosamente evitati giudizi di ogni genere su installatori, manutentori, case costruttrici, aziende e su tutto quanto possa essere pregiudizievole alla serietà dei rapporti con l'utenza.

Le verifiche dovranno essere eseguite senza effettuare alcuna manomissione sull'impianto.

Nel caso in cui sia impossibile effettuare il controllo dell'impianto, per rifiuto da parte del conduttore, la verifica sarà con esito negativo.

Per i controlli a campione sugli accertamenti positivi, nel caso in cui l'utente risultasse assente la prima volta, dovrà essere rilasciato apposito avviso affinché l'utente possa fissare un nuovo appuntamento per la visita a domicilio.

Per i controlli sugli accertamenti impediti, oltre al rifiuto, anche l'assenza, comporterà un esito negativo.



Capo IV Spese per il servizio

Art. 25: Contributo da parte dell'azienda di distribuzione del gas

Per le verifiche sugli impianti di utenza di cui al comma 14.2 e 14.3 della Delibera, il Comune ha diritto, per ognuna di esse, ad un contributo unitario pari a € 60,00 (sessanta), imposte escluse. Per usufruire di suddetti contributi, secondo quanto disposto dall'articolo 14.4 della Delibera, il Comune dovrà inviare all'azienda di distribuzione del gas, entro il 31 gennaio di ogni anno, una nota scritta con la quale:

- a) comunica l'elenco dei nominativi dei conduttori degli impianti, verificati nell'anno termico precedente, con l'esito della verifica per ciascuno di essi;
- b) richiede l'erogazione dei contributi unitari di cui al comma 14.1 della Delibera nel rispetto di quanto indicato al comma 14.3 e 14.4 della stessa.

Il Comune ha facoltà di richiedere ulteriori somme connesse alle eventuali ulteriori attività di verifica, sia documentali che con sopralluogo, per i maggiori costi sostenuti, che non trovano copertura nel contributo di € 60,00 di cui sopra.

Art. 26: Oneri a carico del conduttore/intestatario dell'impianto sottoposto a verifica

Gli importi riconosciuti dal distributore al Comune, ai sensi di quanto riportato dal precedente articolo 25, coprono le spese che il Comune sostiene per le verifiche a campione di cui all'articolo 20. Pertanto, l'utente rientrante nel controllo a campione e con esito positivo della verifica, non subirà alcun aggravio di spese. Nel caso in cui, durante la verifica, vengano riscontrate anomalie, non gravi ai fini della sicurezza,



potrà essere concesso al conduttore dell'impianto un periodo di tempo per la risoluzione delle anomalie, ponendo a carico dello stesso i maggiori costi sostenuti per gli eventuali controlli successivi.

Per le verifiche di cui all'articolo 21 del presente Regolamento, le maggiori spese necessarie a coprire l'accertamento documentale, gli eventuali nuovi sopralluoghi e le verifiche per la successiva messa a norma dell'impianto, sono poste interamente a carico dell'intestatario/conduttore dell'impianto gas.

Gli importi delle suddette spese sono predeterminati, in misura fissa, dalla Giunta Comunale.

Art. 27: Ritardato od omesso pagamento

Nel caso di morosità, saranno attivate le usuali procedure per il recupero del credito, con spese a carico dell'utente.

Art. 28 Adeguamento prezzi

Gli oneri di cui all'art. 13 saranno rivisti in funzione del tasso di incremento ISTAT relativo al costo della vita.



*Regolamento per la disciplina degli accertamenti e
ispezioni degli impianti termici e impianti gas*

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

TITOLO III

Gestione dei servizi



CAPO I

Esternalizzazione della funzione

Art. 29: Affidamento

La funzione del Comune, relativa all'accertamento e ispezione degli impianti termici ed impianti gas, nell'ambito dei servizi disciplinati dai Titoli precedenti, potrà essere affidata ad un soggetto esterno al Comune, che abbia i requisiti necessari, previsti dalle normative vigenti.

I rapporti con il soggetto gestore saranno regolati da apposito atto contrattuale stipulato tra le parti.

Il servizio sarà svolto dal gestore con organizzazione di mezzi e personale proprio o opportunamente incaricato.

Art. 30: Controllo del Comune

Il Comune, nell'atto contrattuale di cui all'art. 29, si riserva la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, lo svolgimento delle visite e la modalità di esecuzione delle stesse, anche mediante periodiche relazioni redatte dall'affidatario del servizio.

L'atto contrattuale con il gestore dovrà prevedere, al fine di valutare il grado di soddisfazione dell'utenza, a carico dello stesso, campionature presso l'utenza tese ad accertare il grado di gentilezza, correttezza, professionalità dei propri operatori.



ALLEGATO 1 SCHEDA TECNICA

Controlli da effettuarsi in materia di contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici:

- **Controllo Documentazione**
- **Potenza termica al focolare e potenza termica utile**
- **Temperatura fumi**
- **Temperatura aria comburente in uscita**
- **Temperatura acqua in uscita**
- **CO₂ %**
- **O₂ %**
- **CO corretto p.p.m.**
- **Bacharach (per combustibili liquidi)**
- **Indice d'aria**
- **Perdita di calore sensibile %**
- **Rendimento di combustione %**
- **Portata combustibile m³/h**
- **Verifica dei dispositivi di regolamentazione-controllo**
- **Verifica areazione locali**
- **Controllo visivo stato conservazione e percorso canale da fumo**
- **Tiraggio per apparecchi di tipo B Pa**